

CCIV^a TORNATA**VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1928 - Anno VII****Presidenza del Presidente TITTONI
e poi del Vice Presidente MELODIA****INDICE**

Congedi	Pag. 11166		
Dichiarazioni di voto.	11166		
Dimissioni (del senatore Cagnetta da membro della Commissione d'istruzione)	11194		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato »	11166		
« Convalidazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 »	11167		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura »	11167		
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio »	11167		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 »	11168		
« Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna »	11168		
« Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 »	11169		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo »	11177		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio »	11178		
« Modificazioni alla legge doganale »	11178		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari »	11191		
« Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda »	11194		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di lire 900,000 concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero »	11195		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane »	11195		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie »	11196		
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno »	11196		
« Conversione in legge del Regio decreto-			

legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 » 11196

« Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della « Carta del Lavoro » 11197

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina » 11197

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane » 11197

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano » 11198

« Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, numero 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi » 11198

(Discussione di),

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, circa la riforma della legislazione sulla caccia » 11182

Oratori:

MARTELLI, *ministro dell'economia nazion.* 11189

NICCOLINI EUGENIO 11186, 11190

TANARI, *relatore* 11188

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina la industria della macinazione dei cereali » 11198

Oratori:

AMERO D'ASTE 11202, 11209

MARTELLI, *ministro dell'economia nazion.* 11203

Relazioni (Presentazione di) 11190, 11192

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 11193

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici per l'aeronau-

tica, per le corporazioni, per la guerra e per l'economia nazionale.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I senatori Battaglieri, Colonna, Fracassi, Gioppi, Novaro, Pecori Giraldi, Pescarolo, Segrè-Sartorio, mi hanno dichiarato che qualora si fossero trovati presenti alla votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Appiani ed altri di approvazione alla legge sul Gran Consiglio, avrebbero risposto « SI ».

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Conci, per giorni 10; Dallolio Alberto, per giorni 10, Del Pezzo, per giorni 10; Fratellini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato » (N. 1463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppres-

sione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Convalidazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29** » (N. 1609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Convalidazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico

È convalidato il Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, concernente la 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura** » (N. 1343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio dello Stato nelle**

zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio** » (N. 918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura:

REBAUDENGO, segretario, legge.

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il Servizio tecnico d'artiglieria, e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del Genio, *sostituendo all'art. 3 del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, il seguente:*

« Per essere assegnati al servizio tecnico d'artiglieria occorre aver superato corsi regolari dell'Accademia d'artiglieria e genio, oppure quelli delle scuole di artiglieria e genio, com-

più in base ai precedenti ordinamenti, ovvero possedere la laurea in ingegneria, in chimica o in matematica o aver superato tutti gli esami di profitto prescritto dagli statuti delle scuole di ingegneria per il corso degli studi universitari d'ingegneria: occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico d'artiglieria di tre anni dei quali i primi due d'insegnamento teorico ed il terzo di tirocinio.

Il secondo comma identico.

Al secondo comma dell'art. 15 il seguente:

« Detti ufficiali potranno essere ammessi alla concessione degli speciali premi annui previsti per gli ufficiali assegnati ai servizi tecnici dal precedente art. 10, e per quanto riguarda l'avanzamento, sarà loro applicabile la disposizione dell'art. 4 del presente decreto ».

E all'art. 3 del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2122, sostituendo il seguente:

« Per essere assegnati agli specialisti del Genio occorre superare i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio, oppure quelli delle scuole d'applicazione d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero possedere la laurea in ingegneria civile, industriale o elettrotecnica o aver superato tutti gli esami di profitto prescritti per i corsi quinquennali di ingegneria civile, industriale, elettrotecnica dagli statuti delle scuole di ingegneria del genio, occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico del genio di due anni dei quali il primo di insegnamento teorico e il secondo di tirocinio ».

Il secondo comma identico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione

alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 » (N. 1384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna » (N. 1502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la Convenzione 20 novembre 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1928*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 20 novembre 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma-Venezia-Vienna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 1599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 ».

Prego il senatore, segretario, on. Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1599).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1926-1927 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 26,618,052,277.20 delle quali furono riscosse 23,511,806,933.84

e rimasero da riscuotere L. 3,106,245,343.36

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 24,592,531,004.75 delle quali furono pagate . 14,953,760,852.08

e rimasero da pagare . L. 9,638,770,152.67

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 21,449,795,926.84
Spesa 21,014,058,161.33

Avanzo . . L. 435,737,765.51

Movimento di capitali.

Entrata L. 5,168,198,493.36
Spesa 3,578,414,986.42

Differenza attiva . . L. 1,589,783,506.94

Partite di giro.

Entrata L. 57,857 —
Spesa 57,857 —

Riepilogo generale.

Entrata L. 26,618,052,277.20
Spesa 24,592,531,004.75

Avanzo . . L. 2,025,521,272.45

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO
1925-26 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7,704,196,284.07
delle quali furono riscosse 2,907,080,313.24

e rimasero da riscuotere L. 4,797,115,970.83

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 17,950,241,324.56
delle quali furono pagate 8,616,601,908.50

e rimasero da pagare . L. 9,333,639,416.60

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 1) . L. 3,106,245,343.36

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) 4,797,115,970.83

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna r del riassunto generale) 1,009,104,548.35

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 8,912,465,862.54

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1926-1927 (art. 2) L. 9,638,770,152.67

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . 9,333,639,416.06

Residui passivi al 30 giugno 1927 L. 18,972,409,568.73

A) approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di 178,215,884.84 lire i discarichi accordati, nell'esercizio 1925-26, ai tesoriери, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

Art. 9.

Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1926, n. 2362; 20 agosto 1926, n. 1528; 3 settembre 1926, n. 1591; 16 settembre 1926, n. 1624; 7 ottobre 1926, n. 1707; 14 novembre 1926, n. 1937; 25 novembre 1926, n. 1991; 2 dicembre 1926, n. 2074; 12 dicembre 1926, n. 2099; 23 dicembre 1926, n. 2192; 26 dicembre 1926, n. 2212; 6 gennaio 1927, n. 23; 20 gennaio 1927, n. 50; 27 gennaio 1927, n. 72; 27 gennaio 1927, n. 87; 27 gennaio 1927, n. 90; 3 febbraio 1927, n. 91; 3 febbraio 1927, n. 92; 3 febbraio 1927, n. 93; 10 febbraio 1927, n. 144; 10 febbraio 1927, n. 145; 13 febbraio 1927, n. 143; 13 febbraio 1927, n. 180; 20 febbraio 1927, n. 219; 3 marzo 1927, n. 263; 17 marzo 1927, n. 352; 17 marzo 1927, n. 356; 27 marzo 1927, n. 437; 7 aprile 1927, n. 517; 7 aprile 1927, n. 518; 14 aprile 1927, n. 538; 14 aprile 1927,

n. 587; 12 maggio 1927, n. 737; 12 maggio 1927, n. 738, e 23 ottobre 1927, n. 2085, che autorizzano prelevamenti dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.
(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 10.

È accertato nella somma di 28,635,096,852.26 lire, il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1926-27, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . L. 26,618,052,277.20
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:

Accertati:

al 1° luglio
1926 L. 18,233,706,895.14
al 30 giugno 1927 17,950,241,324.56

283,465,570.58

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1927 28,635,096,852.26

L. 55,536,614,700.04
=====

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1926 L. 30,749,291,606.64
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27 24,592,531,004.75
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:

Accertati:

al 1° luglio
1926 L. 7,720,772,487.88
al 30 giugno 1927 7,704,196,284.07

16,576,203.81

Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale 178,215,884.84

L. 55,536,614,700.04
=====

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1926-1927, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 106,971,899.88
delle quali furono riscosse . . 101,388,302.02

e rimasero da riscuotere . . L. 5,583,597.86
=====

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 105,805,204.14
delle quali furono pagate . . 25,757,864.33

e rimasero da pagare . . L. 80,047,339.81
=====

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 re-

stano determinate in . . L. 18,617,605.59
delle quali furono riscosse . . 4,357,119.34

e rimasero da riscuotere . L. 14,260,486.25

(Approvato).

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 106,439,256.42 delle quali furono pagate . . . 66,034,055.38

e rimasero da pagare . . L. 40,405,201.04

=====

(Approvato).

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 11) L. 5,583,597.86

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) 14,260,486.25

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) 23,770.54

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 19,867,854.65

=====

(Approvato).

Art. 16.

I resti passivi dalla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 12) L. 80,047,339.81

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) 40,405,201.04

Resti passivi al 30 giugno 1927 L. 120,452,540.85

=====

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di 14,529,002.02 lire, la differenza passiva del conto finanziario

dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1926-27 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 L. 106,971,899.88

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-1926, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1926 . . . L. 110,880,630.88

al 30 giugno 1927 . . . 106,439,256.42

4,441,374.46

Differenza passiva al 30 giugno

1927 14,529,002.02

L. 125,942,276.36

=====

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio

1926 L. 18,872,642.95

Spese dell'esercizio finanziario

1926-27 105,805,204.14

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1926 . . . L. 19,882,034.86

al 30 giugno 1927 18,617,605.59

1,264,429.27

L. 125,942,276.36

=====

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1928

finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 2,719,084.86
delle quali furono riscosse 2,385,533.71

e rimasero da riscuotere . . . L. 333,551.15
=====

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,650,746.24
delle quali furono pagate 1,330,233.64

e rimasero da pagare . . . L. 1,320,512.60
=====

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 930,183.81
delle quali furono riscosse 879,585.51

e rimasero da riscuotere . . L. 50,598.30
=====

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 1,953,314.34
delle quali furono pagate 587,358.66

e rimasero da pagare . . . L. 1,365,955.68
=====

(Approvato).

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (ar-

ticolo 18) L. 333,551.15

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) 50,598.30

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) 5,853.53
=====

Resti attivi al 30 giugno 1927. 390,002.98
=====

(Approvato).

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 19) L. 1,320,512.60

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) 1,365,955.68
=====

Resti passivi al 30 giugno 1927. 2,686,468.28
=====

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 31,991.75 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1926-27 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 L. 2,719,084.86

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:

Accertati:

al 1° luglio

1926 L. 2,002,547.98

al 30 giugno

1927 1,953,314.34

49,233.64

Differenza passiva al 30 giugno

1927 31,991.75

L. 2,800,310.25
=====

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1928*Passività.*

Differenza passiva al 1° luglio 1926	L.	147,548.94	
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27		2,650,746.24	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26 cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1926	L.	932,198.88	
al 30 giugno 1927		930,183.81	
		<u>2,015.07</u>	
	L.	<u>2,800,310.25</u>	

(Approvato).

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Art. 25.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1926-1927, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1926-27.

(Approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle

finanze, in L. 41,272,761.18
delle quali furono riscosse 27,125,051.63

e rimasero da riscuotere L. 14,147,709.55

(Approvato).

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 42,681,004.07
delle quali furono pagate 19,713,560.69

e rimasero da pagare L. 22,967,443.38

(Approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alle chiusure dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 21,145,088.11
delle quali furono riscosse 21,116,321.84

e rimasero da riscuotere ... L. 28,766.27

(Approvato).

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in L. 43,935,607.14
delle quali furono pagate 32,860,978.34

e rimasero da pagare L. 11,074,628.80

(Approvato).

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 26) L. 14,147,709.55

Somme rimaste da riscuo-

tere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28)	28,766.27
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	—
<hr/>	
Resti attivi al 30 giugno 1927.	14,176,475.82
	=====

(Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 27). L.	22,967,443.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29)	11,074,628.80
<hr/>	

Resti passivi al 30 giugno 1927	L. 34,042,072.18
	=====

(Approvato).

Art. 32.

È accertata nella somma di lire 20,216,059.66 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1926-27, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27	L. 41,272,761.18
Diminuzione nei residui passivi risultanti dall'esercizio 1925-1926:	
Accertati:	
al 1° luglio	
1926	L. 43,985,890.64
al 30 giugno	
1927	43,935,607.14
	<hr/>
	50,283.50
Differenza passiva al 30 giugno 1927	20,216,059.66
	<hr/>
	L. 61,539,104.34
	=====

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1926	L. 18,420,600.27
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27	42,681,004.07
Prelevamento dal conto corrente.	437,500 —
	<hr/>
	L. 61,539,104.34
	=====

(Approvato).

FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, sono stabilite in

..... L.	23,767,261.30
delle quali furono riscosse	21,410,502.51
<hr/>	

e rimasero da riscuotere ... L.	2,356,758.79
	=====

(Approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

..... L.	23,463,607.34
delle quali furono pagate	18,472,704.73
<hr/>	

e rimasero da pagare	L. 4,990,902.61
	=====

(Approvato).

Art. 35.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate in

..... L.	3,334,485.64
delle quali furono riscosse ...	3,312,806.79
<hr/>	

e rimasero da riscuotere ... L.	21,678.85
	=====

(Approvato).

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in L. 9,788,686.67
delle quali furono pagate 3,453,020.39

e rimasero da pagare L. 6,335,666.28

(Approvato).

Art. 37.

I resti attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 33) L. 2,356,758.79

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 35) 21,678.85

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 2,378,437.64

(Approvato).

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 34). L. 4,990,902.61

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) 6,335,666.28

Residui passivi al 30 giugno 1927. 11,326,568.89

(Approvato).

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda del

Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, sono stabilite in L. 41,106,876.68
delle quali furono riscosse ... 39,690,755.75

e rimasero da riscuotere ... L. 1,416,120.93

(Approvato).

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 34,323,479.29
delle quali furono pagate 26,928,724.77

e rimasero da pagare L. 7,394,754.52

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 4,092,957.42
delle quali furono riscosse ... 2,950,948.21

e rimasero da riscuotere ... L. 1,142,009.21

(Approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 15,463,592.06
delle quali furono pagate 8,840,529.06

e rimasero da pagare L. 6,623,063 —

(Approvato).

Art. 43.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1928

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27

(art. 39) 1,416,120.93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) 1,142,009.22

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) —

Resti attivi al 30 giugno 1927. L. 2,558,130.14

(Approvato).

Art. 44.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 40) ... L. 7,394,754.52

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 42) 6,623,063 —

Residui passivi al 30 giugno 1927 14,017,817.52

(Approvato).

Art. 45.

È accertata nella somma di lire 3,853,893.69 la differenza passiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1926-27, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 L. 41,106,876.68

Aumenti nei residui attivi:

Accertati:

al 1° luglio
1926 L. 4,068,969.85

al 30 giugno
1927 4,092,957.42

23,987.57

Diminuzione nei residui passivi:

Accertati:

al 1° luglio

1926 L. 16,404,511.79

al 30 giugno

1927 15,463,592.06

940,919.73

Passività finanziaria al 30 giugno

1927 3,853,893.69

L. 45,925,677.67

Passività.

Passività finanziaria al 1° luglio

1926 L. 2,833,489.08

Spese dell'esercizio finanziario

1926-27 34,323,479.29

Prelevamenti effettuati nell'esercizio

1926-27 dal conto corrente

di cui alla legge 22 giugno

1910, n. 277 8,768,709.30

L. 45,925,677.67

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo » (N. 1461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio » (N. 1476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, riflettente la graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge doganale » (N. 1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge doganale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura,

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1585).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 1, primo comma, 6, 15, quarto e sesto comma, 16, ultimo comma, 23, 36, primo e secondo comma, 37, secondo comma, 42, primo comma, 50, secondo comma, 67, 68, 78, comma secondo e seguenti, 81, primo e secondo comma, 91, 93, 94, secondo comma, lettere b) c) e d), 96, 98, quarto comma, 101, primo comma, 104, 107, 108, 116, 118, 119, primo comma, e 121 del Testo Unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, numero 1960, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1, primo comma. — Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale.

Art. 6. — La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze locali.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) il numero e le specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive quantità e qualità, e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del ministro delle finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

e) il valore delle merci.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alte-

razioni, quando le indicazioni di quantità e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano scritte, oltre che in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da questo articolo.

Art. 15, quarto comma. — L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Art. 15, sesto comma. — La prescrizione dell'azione civile, oltre che per le cause indicate dal codice civile, è interrotta anche quando venga esercitata l'azione penale. In quest'ultimo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 16, ultimo comma. — Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione, sulla quantità e sul valore delle merci già esportate dalla dogana.

Art. 23. — Le merci estere che vengono trasportate sul Lago Maggiore e su quello di Lugano nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il Lago Maggiore e i detti bacini del Lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti del Lago di Lugano compresi tra sponde nazionali e sponde estere devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1.

Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazio-

nali) le barche, navi e qualunque altro galleggiante che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale.

Art. 36, primo e secondo comma. — Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra, per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 6, indicandovi anche la dogana alla quale sono destinate, e dare cauzione per la loro presentazione nel tempo prescritto, mediante deposito o garanzia dell'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di immissione in consumo, e del massimo delle pene stabilite per il caso di omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai singoli colli od ai veicoli che racchiudono la merce, per accertarne l'identità. Saranno esonerate dalla bollatura le merci delle quali si rinunci alla riesportazione o che siano di grossa mole e facilmente descrivibili, nonché quelle non soggette ad elevato dazio o che non presentino pericolo di sostituzione con altre simili nazionali, secondo le disposizioni del Ministero delle finanze.

Art. 37, secondo comma. — La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata ai sensi dell'art. 36, calcolando però l'importo dei diritti di confine in ragione di lire quaranta per ogni chilogramma di peso lordo, nella valuta richiesta per il pagamento dei dazi di importazione.

Art. 42, primo comma. — Le merci estere soggette a diritti di entrata sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o, in difetto di questi, in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale.

Art. 50, secondo comma. — La proprietà delle merci, per tutto ciò che riguarda il deposito, i diritti, le pene e le spese, è pienamente presunta nell'esercente il magazzino fino a che le merci non siano uscite dal deposito.

Art. 67. — Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali.

Art. 68. — Le merci estere soggette a diritti di confine, le quali circolino o siano custodite nelle zone di vigilanza, possono essere,

salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78, visitate, per accertarne la legittima provenienza, e sequestrate, quando vi siano indizi che procedano dall'estero e siano entrate di contrabbando nello Stato.

I detentori delle merci che vengono sequestrate come sopra è detto devono dimostrarne la provenienza con documenti e precise indicazioni: essi, quando rifiutino le indicazioni o quando manchino le prove della legittima provenienza, saranno ritenuti responsabili di contrabbando.

Art. 78, secondo comma e seguenti. — Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza e, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'art. 77, anche oltrepassate le zone stesse, le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica possono eseguire, di giorno, visite e perquisizioni nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi.

Le visite e perquisizioni, di notte, nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi, e, sia di giorno che di notte, in ogni altro luogo, devono essere eseguite con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per tale assistenza, dove non siavi un ufficiale o un sottufficiale della Regia guardia di finanza, sarà richiesto l'intervento del giudice istruttore, del pretore, del commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, di un ufficiale dei carabinieri oppure del podestà o di chi ne fa le veci.

Art. 81, primo e secondo comma. — Per la inesatta dichiarazione della quantità, della qualità o del valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà applicata una ammenda non minore di lire otto, nè maggiore di lire duecento.

Si prescindereà dall'applicazione di tale pena quando emergano solo differenze di quantità o di valore che non superino il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Si prescindereà parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualità, quando, nei casi previsti dall'art. 6, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa,

sia stata esattamente indicata la denominazione commerciale della merce ed in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti, ovvero quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Art. 91. — La omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, portati dai viaggiatori, se in quantità non superiore ad un chilogrammo, è punita con l'ammenda non minore di lire venticinque, nè maggiore di lire trecento.

Art. 93. — L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o più grave, o un atto giudiziario interrompono la prescrizione. La prescrizione è pure interrotta dal decreto penale emesso dall'intendente di finanza, a norma del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, notificato al contravventore.

Art. 94, secondo comma. — b) trovate nelle acque del Lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che bordeggia o è in comunicazione con la terra dove non sono dogane;

c) trovate in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che rasenta il lido del mare, getta l'ancora o approda dove non sono dogane; in navi, barche o in qualunque altro galleggiante da cui si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su navi, barche o su qualunque altro galleggiante non superiore a 100 tonnellate, diretto ad un porto nazionale, mancante del manifesto;

d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle navi, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

Art. 96. — Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali comunque sottratte al pagamento del dazio di uscita o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

Art. 98, quarto comma. — Si reputerà:

a) come recidivo colui che sia stato precedentemente condannato per contrabbando con sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria;

b) come reiteratore colui che risulti abbia commesso due precedenti contrabbandi, anche se definiti con decisione amministrativa;

c) come dato abitualmente al contrabbando colui che sia stato condannato, con sentenza definitiva, tre volte per contrabbando o una volta sola per tre di questi reati.

Art. 101, primo comma. — Per l'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando e per il contrabbando, nei casi previsti dagli articoli 98, 99 e 100, il condannato sarà sottoposto, oltre che alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a tre.

Art. 104. — Le pene previste dagli articoli 99, 100 e 101 sono applicabili anche agli agenti principali e ai complici che, nel momento in cui hanno concorso al reato di contrabbando, conoscevano l'esistenza della associazione di cui all'art. 99, o le circostanze aggravanti di cui all'art. 100.

Art. 107. — Nel contrabbando che si commette nelle stazioni ferroviarie, nei piroscafi, bastimenti, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od in altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i padroni, i barcaioli, i conduttori, i proprietari, i dirigenti o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 108. — In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che ne formano oggetto saranno confiscati.

Saranno pure confiscate le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

La confisca delle merci, dei generi e dei mezzi di trasporto è applicabile anche quando essi non siano di proprietà dell'esecutore del reato.

Art. 116. — La competenza a giudicare delle contravvenzioni doganali, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria fissa, propor-

zionale o variabile, spetta all'intendenza di finanza. Sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

La competenza a giudicare di reati doganali per i quali sia preveduta una pena diversa da quella anzidetta e dei reati di contrabbando, spetta esclusivamente al tribunale.

Art. 118. — Se col reato doganale è connesso altro reato, la causa è rimessa al giudice competente per il reato connesso. Compiuto il giudizio su quest'ultimo, si procederà, per il reato doganale, innanzi all'autorità o al giudice competente, a termini dell'art. 116, restando a tale autorità o giudice riservati anche i definitivi provvedimenti sulle cose sequestrate per il reato doganale.

Qualora peraltro trattisi di associazione o di contrabbando aggravato ai sensi degli articoli 98, 99 e 100, connessi con altri reati di competenza del tribunale, rimangono ferme le norme della competenza per connessione di reato del Codice di procedura penale.

Art. 119, primo comma. — Le somme riscosse per pene pecunarie e per il valore delle cose confiscate, dopo prelevate le spese, sono devolute per la metà all'erario dello Stato. L'altra metà è ripartita per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese il reato sarà data doppia parte.

L'anzi determinata partecipazione dell'erario dello Stato ai proventi delle pene pecunarie e delle cose confiscate è applicabile anche quando la ripartizione dei proventi medesimi sia fatta secondo le norme della legge 12 luglio 1912, n. 812, ma non si estende ai casi previsti dalla legge sulle privative dei sali e dei tabacchi e da altre leggi speciali, le quali fanno semplice riferimento alle disposizioni della presente legge per la ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni.

Art. 121. — Se la somma riscossa per pena pecuniaria, dedotte le spese e la parte spettante allo Stato, a termini dell'art. 119, supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

La stessa limitazione a lire diecimila, e indipendentemente da quella concernente le

somme riscosse per pena pecuniaria, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

(Approvato).

Art. 2.

Per la determinazione delle ammende e delle multe proporzionali ai diritti di confine, contemplate dagli articoli 79, lettera a), 80, primo comma, 81, ultimo comma, 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, 84 e 97, del citato Testo Unico delle leggi doganali, si dovrà tener conto della valuta stabilita per i dazi di importazione dalla tariffa doganale, per ragguagliarla all'ammontare di essi in valuta legale.

Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera b), 80, secondo ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-bis, del detto Testo Unico sono quadruplicate.

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 86 del Testo Unico delle leggi doganali è abrogato.

È autorizzata la pubblicazione con decreto Reale di un nuovo Testo Unico delle leggi doganali, nel quale siano riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale e le altre che vi abbiano relazione, apportando ai testi di legge quelle modificazioni di forma che risultino necessarie.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, circa la riforma della legislazione sulla caccia » (N. 1606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, circa la riforma della legislazione sulla caccia ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, concernente la « Riforma della legislazione sulla caccia ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme per disciplinare la materia venatoria soprattutto nei riguardi della organizzazione dei cacciatori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro per l'interno, e col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'economia nazionale è istituita la Commissione centrale venatoria, la quale è l'organo di consulenza tecnica per la pubblica Amministrazione, per quanto riguarda l'applicazione della legge sulla caccia, ed ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'economia

nazionale in materia venatoria, come sopra ogni questione che, in ordine alla stessa, le verrà dal Ministro deferita per esame.

La Commissione è nominata dal Ministro per l'economia nazionale e si compone del presidente e di tre membri di libera scelta del Ministro, fra i quali un zoologo; di un membro designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano, e di sei membri in rappresentanza dei cacciatori, designati dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, con riguardo alle diverse zone venatorie ed alle varie categorie interessate all'esercizio della caccia.

Della Commissione fanno parte, di diritto, il direttore generale dell'agricoltura, il comandante del gruppo legioni della Milizia forestale e il capo divisione competente.

Per la trattazione di particolari questioni il Ministro per l'economia nazionale potrà chiamare come consulente un esperto del particolare caso in esame.

All'atto della prima applicazione del presente decreto, le nomine dei rappresentanti dei cacciatori sono deferite al Ministro per la economia nazionale, su designazione del Comitato olimpionico nazionale italiano.

Art. 2.

Nel capoluogo di ogni provincia è istituita una Associazione provinciale dei cacciatori.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di ucellagione ed i concessionari di bandite o di riserve di caccia fanno parte di diritto di detta Associazione, per la durata della rispettiva licenza o concessione, senza obbligo di speciali corrisposizioni.

Potranno altresì esservi ammessi quali soci, con le norme che verranno stabilite nel regolamento, i cittadini che non abbiano più la licenza per ragioni di età o di salute e che abbiano speciali benemerienze venatorie.

Art. 3.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori, di cui al precedente articolo, vengono riconosciute, in forza del presente decreto, come Enti morali aventi personalità giuridica. Esse sono presiedute dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le Associazioni medesime sono ammesse, con

gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

Gli atti di esse sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

Art. 4.

Le Associazioni dei cacciatori iscritte nel registro di cui all'art. 34 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, potranno chiedere al Ministero dell'economia nazionale, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto di essere trasformate in sezioni della rispettiva Associazione provinciale dei cacciatori.

Ove la domanda sia accolta, le Associazioni stesse, ottenuta anche l'approvazione del proprio statuto, che dovrà essere aggiornato in armonia col presente decreto, faranno capo, in ogni forma della loro attività, all'Associazione provinciale, la quale curerà che esse diano il migliore rendimento ai fini dell'osservanza delle disposizioni in materia venatoria.

Nel caso che la domanda di trasformazione non venga prodotta o non sia accettata, le Associazioni che non intendano fondersi nella Associazione provinciale, sussisteranno come società di fatto.

All'atto della trasformazione, il patrimonio dell'Associazione passerà di diritto all'Associazione provinciale, ma potrà alla prima esserne lasciata la gestione, in base alle norme che saranno fissate nel regolamento.

Le suddette disposizioni si applicheranno nei riguardi delle Associazioni che in avvenire sorgessero o chiedessero la trasformazione in sezioni.

Art. 5.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori, con le rispettive sezioni, costituiscono la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, che fa capo al Comitato olimpionico nazionale italiano.

Art. 6.

Con decreto del prefetto verrà costituita, in ciascuna provincia, una Commissione venatoria, la quale avrà sede presso il Consiglio provinciale dell'economia, nel quale verrà inqua-

drata, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Essa sarà composta:

a) di quattro soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori, nominati dal prefetto, tenuto conto dei vari generi di caccia e di aucupio;

b) di due rappresentanti dei concessionari di bandite o di riserve, designati dal Consiglio provinciale dell'economia;

c) di un professore di scienze naturali, possibilmente zoologo, nominato dal prefetto;

d) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura;

e) di un ufficiale della Milizia nazionale forestale o di un funzionario tecnico forestale.

Tale Commissione eleggerà nel proprio seno il presidente, il segretario ed il cassiere economo.

Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Essi durano in carica un triennio e possono venire confermati.

Il regolamento stabilirà le norme di funzionamento della Commissione.

Art. 7.

Le Commissioni venatorie di cui al precedente articolo, oltre quello di presiedere l'Associazione provinciale, hanno i seguenti compiti:

a) invigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune lanciate, ove se ne riconosca l'utilità, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellazione, a mezzo anche d'apposite guardie giurate;

b) dare valido impulso ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'economia nazionale i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della provincia;

d) provvedere alla gestione dei fondi di cui all'art. 10 del presente decreto;

e) dar parere al Ministero dell'economia nazionale, d'accordo con le Commissioni venatorie delle provincie confinanti, comprese nella stessa zona venatoria, di cui al successivo articolo 9, in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio;

f) provvedere al censimento delle bandite e riserve della provincia ed indicare al Ministero dell'economia nazionale quali rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

g) dar parere al Ministero dell'economia nazionale sulla costituzione ed eventuale rotazione delle bandite provinciali di ripopolamento e di rifugio e sulla concessione e revoca delle riserve, nonché su tutte le questioni in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

h) provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia e curarne la maggiore diffusione in tutta la provincia.

Art. 8.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori sono tenute a provvedere, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla compilazione di un « albo » comprendente tutti gli iscritti, divisi per categoria (cacciatori, uccellatori, concessionari di riserve, concessionari di bandite, soci benemeriti); tale « albo » sarà conservato presso la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 9.

È data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di provvedere, con proprio decreto, sulla proposta della Commissione centrale venatoria e sentito il parere delle Commissioni venatorie delle provincie interessate, alla suddivisione del Regno in zone venatorie, a seconda delle speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna propria a ciascuna regione.

In conseguenza di tale suddivisione, potrà, di volta in volta che se ne presenti la necessità o la convenienza, essere convocata, per l'esame di questioni interessanti una data zona,

una Commissione formata di rappresentanti delle Commissioni venatorie delle provincie comprese nella zona di cui trattasi, nonché di membri della Commissione centrale venatoria.

Art. 10.

All'atto del rilascio della licenza di caccia o di uccellazione e del versamento all'ufficio del registro della tassa di bollo per le tabelle indicanti il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, dovrà versarsi all'ufficio del registro anche l'importo della seguente sopratassa:

1° per ogni licenza di porto di arma lunga da fuoco per uso di caccia, lire 10;

2° per ogni licenza di spingarda o di altra arma impostata, lire 25;

3° per ogni licenza di uccellazione vagante, lire 5;

4° per ogni licenza di uccellazione con appostamento fisso di cui alle lettere seguenti *g), h), i), l), m), n), o), p)* del n. 17 della tariffa allegata alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, lire 25;

5° per ogni tabella indicante il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, lire 0,10.

Similmente per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di imposta ettariale per le riserve, verrà imputato ai riservisti un maggiore onere di lire 10, da riscuotersi nei modi indicati dall'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla caccia, approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

Il provento della sopratassa e del maggiore onere a carico dei riservisti di cui al precedente comma è devoluto alle Commissioni provinciali venatorie. A tale effetto verranno istituiti, con decreto del Ministro per le finanze, due appositi capitoli; l'uno nello stato di previsione della entrata, e l'altro nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale; lo stanziamento di quest'ultimo capitolo sarà variato con decreto dello stesso Ministro per le finanze in relazione all'importo della entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà ad assegnare ad ogni Commissione pro-

vinciale venatoria una somma eguale all'80 per cento degli introiti di ciascuna provincia.

In attesa dell'accertamento dei proventi effettivi, il Ministro per l'economia potrà assegnare alle Commissioni provinciali acconti per l'importo non superiore ai tre quarti della somma presumibilmente dovuta, e salvo conguaglio finale.

Le Commissioni provinciali venatorie impiegheranno le somme loro spettanti, sotto il controllo ministeriale, nelle spese necessarie al funzionamento proprio ed a quello delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, nonché nelle spese per la sorveglianza sulla caccia e per i ripopolamenti, ivi compresi, la manutenzione ed il funzionamento di bandite.

Sul fondo residuale iscritto al detto capitolo, il Ministro per l'economia nazionale potrà disporre ulteriori assegnazioni alle Commissioni provinciali a seconda degli speciali bisogni venatori locali, dopo aver provveduto alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 34, 35 e 37 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, nonché tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o per le quali questo abbia diversamente provveduto.

Art. 12.

Sono abolite le tasse indicate alle lettere *d)* e *g)* del n. 17 della tariffa allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 13.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere, sentita la Commissione centrale venatoria di cui all'art. 1, al coordinamento, in Testo Unico, delle presenti disposizioni con quelle della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 754, nonché con ogni altra disposizione sulla caccia, e di inserirvi norme, di carattere legislativo, intese a disciplinare organicamente la materia venatoria,

integrando, modificando, o sopprimendo, le norme attualmente vigenti.

Con lo stesso Testo Unico saranno pure dettate le disposizioni occorrenti per la estensione della legislazione sulla caccia alle nuove provincie, con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiari condizioni di quei territori, e dalle loro esigenze faunistiche.

Il Governo del Re è autorizzato altresì ad emanare, su parere della stessa Commissione centrale venatoria, il nuovo regolamento in applicazione del Testo Unico ed in sostituzione del regolamento vigente, approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

NICCOLINI EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Delle nostre ricchezze naturali, caccia, pesca e foreste, si è parlato molto, e fatto poco, perchè, tutte le volte che le cose non andavano come si sarebbe voluto, si dava la colpa alla legge e se ne invocava un'altra.

Per quello che riguarda la caccia, una delle ragioni per cui le cose non sono andate e non vanno bene, è la mancanza del sentimento venatorio, che per noi cacciatori ha più forza della legge. Un cacciatore che ha questo sentimento, non può tirare alle starnie accoppiate

o alla cerva pregna; come non tiriamo ai piccioni sui tetti de' contadini, perchè nè l'una nè l'altra ci sembrano caccia.

In questo, più che nella deficienza delle leggi, bisogna ricercare la ragione per cui le cose non vanno bene. Infatti, quando manca questo sentimento venatorio non bastano centinaia di agenti a far rispettare la legge. Tanto è vero che, anche prima che entrasse in vigore la legge del 1923, otto leggi diverse regolavano nel nostro paese l'esercizio della caccia, leggi quasi tutte buone, alcune ottime addirittura. Ciò non pertanto, specialmente negli ultimi tempi, nessuno più le rispettava, nè le faceva rispettare; per cui si popolarono gli archivi del Ministero di progetti di legge, finchè si venne alla legge attuale. Anche quelli che, come me, ne sostennero l'approvazione dinnanzi a questo Alto Consesso, convennero che non era scevra di difetti, difetti che provenivano soprattutto dall'aver voluto conciliare tendenze opposte e costumanze varie. Ma noi speravamo che l'esperienza avrebbe consigliato utili emendamenti e che quindi la legge sarebbe diventata sempre migliore. Tanto è vero che due anni or sono, discutendosi il bilancio dell'economia nazionale, io mi permisi di raccomandare all'attenzione dell'onorevole ministro di voler considerare se non fosse il caso di introdurre alcune modificazioni a questa legge, specialmente facilitando le riserve alle associazioni di cacciatori e ai privati e sfrondando la legge di tante inutilità burocratiche.

Ora viene questo decreto che riguarda soprattutto la nomina delle Commissioni provinciali venatorie: e in questo sono pienamente d'accordo con l'amico e collega relatore; ma occorre che mi soffermi un momento sull'articolo 13, che, a parer mio, è molto importante, perchè autorizza il Governo a modificare la legge come crede meglio.

Insomma votato l'articolo, *in manus tuas animam meam committo!* Io però, per quanto sia persuaso che si tutelerà sempre il diritto di proprietà, strettamente legato alla protezione della selvaggina, per quanto sia persuaso che, se anche si dovranno introdurre delle modificazioni alla legge, si seguirà quella strada che è indicata da una grande esperienza fatta dovunque, — strada che non si può smarrire altro che per ragioni che nulla hanno a che

fare con la caccia, — nonostante tutto questo, trovo che l'articolo è talmente largo, che ho bisogno di essere assicurato; perchè altrimenti verrebbe fatto di pensare che anche un'esperienza molto lunga (troppo lunga) in un campo così limitato, non mi ha servito a nulla. Questo lo potranno dire gli altri; ma io non posso venirne. (*ilarità*).

Ho la convinzione profonda, onorevoli senatori, che, specie nei paesi dove e la cultura e la popolazione sono intense, altro mezzo non vi è per la difesa della selvaggina che la riserva. Dove poi c'è la mezzeria, come, per esempio, in Toscana, basta il mezzaiolo per distruggere tutta la selvaggina che esiste nel suo podere, a meno che non sia interessato dal proprietario a non lo fare. E ciò non per il timore che egli ha dei danni che gli possano venire dalla selvaggina, ma da chi ne va in traccia.

Il proprietario poi può attenuare i danni che derivano alla selvaggina dalla cultura intensiva. Un esempio: in Toscana, dove c'è stata sempre la riserva, le starnie sono abbondanti, specie nel Volterrano. Ebbene in questa zona, quando io ero giovane, le starnie covavano nei ginestrai e in certe erbe selvatiche che andavano pascolate poi nell'autunno. Ora i ginestrai sono scomparsi, e le erbe selvatiche sono sostituite dalle erbe mediche, dalla rondinella ecc., insomma da erbe che vanno falciate nel maggio, proprio quando le starnie sono su le uova, e quindi molti nidi sono sdegnati. Solo il proprietario può salvarne molti lasciando degli appezzamenti di fieno dove sa che ci sono; e non un ciuffetto d'erba per ogni nido, perchè costituirebbe la migliore indicazione dell'esistenza di un nido per gli animali di rapina, e soprattutto per il peggiore di essi: l'uomo. Tutto questo il proprietario lo fa nel suo interesse, ma non gli si può imporre di farlo, come non gli si può imporre di portare l'acqua sulle colline quando essa manca, come in questa estate. Ecco perchè io, che sono stato sempre sostenitore della bandita, affermo che le bandite sono meno utili delle riserve, perchè manca l'interesse diretto del proprietario, interesse diretto che è il grande movente del successo. Le bandite le vorrei ridotte al solo demanio forestale e non tutto, perchè una parte vorrei fosse affittata per la caccia a società di cacciatori o a privati che

dessero garanzie sufficienti di perizia tecnica e di possibilità finanziaria. Così si estenderebbe anche quel sentimento venatorio di cui dicevo.

Il denaro proveniente da questi affitti dovrebbe esser devoluto al ripopolamento delle zone dove non c'è più selvaggina. Questo sarebbe necessario, perchè le bandite cominciano ad essere buone quando sono talmente piene di selvaggina che questa trabocca e va a popolare i luoghi circostanti. Perciò è molto pericoloso cedere alle insistenze dei cacciatori che vogliono cacciare nelle bandite. Quanto alla selvaggina migratrice questa va purtroppo di anno in anno diminuendo, perchè, costituita com'è in gran parte da animali acquatici e di ripa, non trova i luoghi dove soffermarsi, perchè si prosciugano le paludi e cadono sotto l'accetta quelle magnifiche foreste che per la loro utilità o per la loro bellezza, avrebbero dovuto essere parchi nazionali. Quindi, essendo ristretti i luoghi, delle riserve c'è bisogno anche per sfruttare la selvaggina migratrice, come avviene nel Veneto, nel Padovano e in tante parti dell'Alta Italia.

Del resto, contro le riserve non ho sentito mai portare delle ragioni diciamo così, tecniche. Ho sentito parlare del diritto romano, come se questo monumento di sapienza fosse cosa di ieri. Se si tornasse alle popolazioni di allora — ciò che non mi pare sia nemmeno nelle vedute del Capo del Governo (*si ride*) e se si cacciasse ancora con l'arco, con le frecce e con lo spiedo, sta bene; ma finchè durano le condizioni attuali, io rimango del mio parere. Anzi, se si cambiasse rotta, e si rinunziasse alle riserve, i nostri figlioli si troverebbero a dover rispondere come rispose un pescatore ad un viandante. Un pescatore pescava a lenza in una vasca; passò un viandante che gli domandò: « Cosa fa? » Lui rispose: « Pesca ». E l'altro: « Se non ci son pesci nella vasca! » « Ma io pesco per divertimento! » (*Si ride*). Credo che toccherebbe ad essi questo divertimento.

In quasi tutta l'Italia c'è stata sempre la riserva. In Toscana essa era regolata dalla bellissima legge del 1857, ispirata da Paolo Savi; e questa non domandava al proprietario che voleva bandire, altro che di farlo noto per mezzo di tabelle perimetrali per le quali non si pagava neppure tassa. Ciò del resto non era che un corollario dell'art. 712 del codice

civile, che dice che non si può entrare nel fondo altrui, anche a scopo di caccia, contro il divieto del proprietario. E, se nel 1923 s'impose una tassa sulle riserve ciò si fece non per affrancarsi da una servitù, che non avevamo, ma perchè si volle che anche le riserve contribuissero alle spese necessarie alla protezione della selvaggina dentro e fuori delle riserve.

Tutti siamo concordi nel pensare che le riserve grandi sono più utili delle piccole; ma lo sono non solo in montagna, ma dovunque c'è la caccia grossa. Per esempio, se noi in Maremma abbiamo ancora un po' di caccia grossa, lo dobbiamo a quelle sette o otto grandi riserve che l'hanno protetta.

Se nella Foresta casentinese ci sono ancora cervi e mufloni, sia pure in minor numero di quando era bandita, si deve al fatto che essa si estende dal passo dei Mandrioli a Siepe d'Orso in Falterona per 27 chilometri.

Ma per la caccia piccola, starne, fagiani e lepri sono utilissime le piccole riserve, anche di 100 ettari, perchè esse costituiscono dei campi trincerati nei quali la brigata rotta, come diciamo noi, invece di essere distrutta si ricostituisce e il giorno dopo è in condizioni di difesa molto migliori.

Ho sentito parlare anche di certe bandite che chiamano « rotatorie », che dovrebbero stare dieci anni in un posto e dieci anni in un altro. Credo che, anche ammesso e non concesso che esse fossero conciliabili col diritto di proprietà, avrebbero tutto il danno delle bandite senza avere il vantaggio della continuità, tanto necessario a qualunque allevamento.

Ma io cesso da queste troppe parole, delle quali mi scuso; pregando l'onorevole ministro a voler considerare che l'attuale è una buona legge che ha dato buoni risultati e ne darà anche dei migliori quando l'Italia sarà divisa in grandi zone venatorie; non piccole, perchè sarebbero dannose; e a ricordare quanti proverbi abbiamo in Toscana per dire che il meglio è nemico del bene! (*Approvazioni*).

TANARI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI, *relatore dell'Ufficio centrale*. La nostra relazione esprime così chiaramente il nostro pensiero che mi rimetto completamente a quanto in essa è detto. Posso succintamente

dare qualche delucidazione: noi riteniamo che anche in materia di caccia il libero egoismo individualistico abbia completamente *capovolto* il principio fondamentale del Fascismo: « che cioè gli interessi superiori della Nazione debbano avere la prevalenza sugli interessi dei singoli, ed in questo caso dei cacciatori! ».

A questa inversione dobbiamo purtroppo se le tre ricchezze: boschi, pesca e caccia sono andate quasi distrutte nel nostro paese!

Al concetto basilare del Fascismo s'informa tanto la parte della nostra relazione che riguarda il decreto-legge in esame, come la seconda parte della relazione stessa con la quale abbiamo affermato che il Senato debba dire la propria opinione circa le modificazioni che sono presupposte nell'art. 13 del presente decreto; specialmente per quanto riguarda le limitazioni delle riserve che, come risulta nella legge del 1923, sono consentite in modo troppo ristretto. Poichè, è inutile dissimularselo, nel nostro Paese due grandi correnti furono e sono in opposizione; l'una è la corrente antiriservista, l'altra quella riservista. La prima, cioè la corrente degli antiriservisti, ha dato i suoi malefici risultati: laddove non ci sono state riserve, laddove la caccia è stata libera, vi è stata la quasi completa distruzione della selvaggina. Dove invece vi furono e sono numerose ed estese riserve (non soltanto nel nostro Paese ma anche in Austria, in Germania e in Francia) la selvaggina è stata conservata e si è riprodotta.

Non è certo in difesa della proprietà che si vuole la riserva, perchè la proprietà non ne ha nessun bisogno, difesa come è dallo Statuto, dalle leggi economiche, politiche e sociali del Fascismo, dall'art. 712 del codice civile e dall'art. 428 del codice penale. È soltanto al concetto fondamentale della difesa degli interessi superiori nazionali che ci siamo attenuti, tanto per la prima parte della relazione quanto per la seconda. Non di meno abbiamo riconosciuto che per le differentissime condizioni venatorie del nostro Paese è perfettamente giusto che, fatta una legge di carattere generale, le Commissioni che si andranno a nominare, d'accordo col ministro dell'economia nazionale, possano apportare delle modificazioni in regolamenti locali, tenendo conto di antiche tradizioni o di speciali condizioni agrarie di quelle zone le

quali hanno finora goduto larghissima libertà. Ed è per questo che, tornando alla legge di fronte alla quale noi siamo, domandammo al ministro che nelle Commissioni nelle quali vi sono le rappresentanze dei cacciatori, siano in ugual numero riservisti e antiriservisti. Domandiamo cioè puramente e semplicemente equità di trattamento.

Relativamente alle bandite mi riferisco a quanto ha detto l'on. Niccolini. Le bandite non possono sussistere che in terreni che permettano la continuità di riserva: non troveremo mai individuo tanto altrnistico che si assoggetti a tutte le spese e noie di una bandita per vederla da un momento all'altro distrutta da una invasione di cacciatori; quindi riteniamo che debbano essere costituite in territorio demaniale, o di provincie o di opere pie; il che non impedirà che tali bandite, trasformate in riserve, possano essere affittate a Società di cacciatori, dando utili finanziari alle varie Amministrazioni da cui dipenderanno!

Finiamo la nostra relazione con una raccomandazione, ed è questa: che si provveda all'educazione sportiva del cacciatore italiano. Infatti i nostri 600 mila cacciatori, salvo non poche eccezioni, mancano di quella educazione sportiva, che, se è necessaria in tutti i rami dello sport, lo è soprattutto in quello della caccia, intimamente collegato con superiori interessi economici della Nazione!. Altro non ho da dire. (*Approvazioni*).

MARTELLI, ministro della economia nazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, ministro della economia nazionale. Ringrazio, a nome del Governo, il senatore Niccolini per l'appassionata sua partecipazione nella discussione di questo disegno di legge, che rappresenta non una modifica alla legge del 1923, ma sibbene un completamento. A questo mi sento il dovere di affermare nel modo più esplicito, che è intendimento assoluto del Governo di mantenere intatto lo spirito e le disposizioni della legge 24 giugno 1923.

È questa una legge, onorevole senatore Niccolini, che ha trovato i più ampi consensi, che ha avuto soprattutto anche il consenso vostro, onorevole senatore Niccolini, che siete una nobile e superba figura di cacciatore maremmano.

E tutti i cacciatori, mentre si inchinano alla vostra autorità, ricordano le magnifiche pagine con le quali voi avete potuto far conoscere, anche a quelli che non partecipano a queste attivissime forme di sport, tutti i godimenti ed i vantaggi fisici dell'esercizio della caccia. Voi sapete quanto quelle pagine abbiano suscitato l'ammirazione da parte di persone che vi sapevano comprendere e come abbiano ispirato la bella prefazione di Gabriele d'Annunzio.

Voglio in modo assoluto assicurare l'onorevole senatore Niccolini che l'art. 13 del disegno di legge, di cui egli si preoccupa, non può far temere la rinnovazione completa o il rimaneggiamento della legge sulla caccia. Dice minati dal prefetto, del prefetto naturalmente seguiranno le indicazioni secondo le direttive del Governo; direttive che io posso affermare assolutamente, essere quelle che si ispirano alla legge sulla caccia del 1923 e tendono a dare una maggiore tutela ed un maggior risalto alla istituzione delle riserve e delle bandite.

Io non credo di poter onestamente promettere al senatore Tanari di preparare un disegno di legge che modifichi la composizione delle Commissioni provinciali, in modo da assicurare alle Commissioni una rappresentanza paritetica di riservisti e cacciatori. Il senatore Tanari esaminando la legge potrà trovare ancora un'altra facoltà del Governo alla quale forse la Commissione non ha dato tutta la dovuta importanza; ed è quella che ha il ministro di nominare degli esperti nelle Commissioni venatorie.

Assicuro poi il senatore Tanari, che il Governo, in ossequio all'insegnamento che viene dato così autorevolmente dal Senato ed al dovere assoluto di tutelare il patrimonio faunistico nazionale, conviene nel concetto di dare il massimo sviluppo e di assicurare la massima tutela alle riserve e alle bandite, e che il Governo provvederà altresì ad integrare con gli esperti le Commissioni venatorie, in modo che il desiderio esposto dal relatore possa venire appagato. Al senatore Niccolini e all'onorevole relatore debbo ancora dichiarare che la temuta rotazione delle bandite prevista dalla legge, come semplice facoltà, subirà nel regolamento una rigorosa disciplina in modo da non consentirsi il ritorno puro e semplice della bandita al libero esercizio della caccia ma da ammettersi

tutt'al più la trasformazione della bandita in riserva.

Sono infine lieto di constatare quanto sia stata giudicata opportuna la istituzione dei compartimenti venatori, per fare applicare le generalità della legge con i temperamenti imposti dalle differenti zone ambientali.

Credo che avendo così chiarito i punti che potrebbero sembrare controversi, il Senato non avrà difficoltà a dare il suo voto al progetto di legge in discussione. (*Approvazioni*).

molto chiaramente l'art. 13 che la Commissione dovrà coordinare tutte le norme vigenti della legge 24 giugno 1923, più le norme aggiuntive del 1924. Infine questo ultimo disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che sarebbe stato discusso subito dopo al Senato, se non ne fosse mancato il tempo, non mira ad altro che ad istituire l'organizzazione dei cacciatori.

È questa la parte educativa che bisognava colmare, ed è quella parte a cui si è riferito molto bene l'onorevole relatore, senatore Tanari.

Al relatore, on. Tanari debbo rivolgere un ringraziamento, oltre che un rallegramento per la bella relazione sulla caccia, e dico bella, non per usare un'espressione che possa sembrare di cortesia, ma perchè la sua relazione è realmente piena di interesse, e porta una luce notevole in questo campo che appassiona tanto anche il Senato.

Il senatore Tanari si preoccupa di mettere in risalto la importanza grande che nella conservazione del patrimonio cinegetico e faunistico italiano hanno le bandite e le riserve.

Effettivamente vi sono state due tendenze: l'antiservismo e il riservismo; ma come il senatore Niccolini si riferisce al detto antico che « il meglio è nemico del bene » noi ci riferiamo ad un altro detto antico, anzi classico, secondo cui *in medio stat virtus*.

Credo che in questo disegno di legge vengano equamente contemplate le consuetudini e le esigenze dei cacciatori con le esigenze dei riservisti. Dirò di più: la Commissione centrale è costituita da 10 commissari. Di questi 10 commissari, 4 sono di nomina del Governo e 6 sono di nomina del C. O. N. I., ma di questi sei, due sono i rappresentanti dei riservisti e 4 dei cacciatori.

In ultima analisi in questa Commissione così costituita sono sempre gli elementi tutelari del patrimonio e non quelli dell'esercizio sportivo, che prevarrebbero.

Nello stesso modo le Commissioni provinciali costituite identicamente, si completano poi con i rappresentanti della milizia forestale, con i cattedratici ambulanti della provincia, di modo che tutti i rappresentanti nella Commissione venatoria provinciale, essendo ugualmente no-

NICCOLINI EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Prendo la parola soltanto per ringraziare S. E. il ministro delle frasi gentili dette a mio riguardo. Io sono contentissimo delle promesse che egli ha dato e sono certo che il patrimonio faunistico italiano si arricchirà come tutti desiderano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego i senatori Cippico, Pagliano, Rolandi-Ricci, De Blasio, De Vecchi di Val Cismon, Raineri, Ferrari, Morello, Bonicelli, De Vito, Callaini, Pitacco, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CIPPICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1644).

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi » (1641).

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (1658).

DE BLASIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga

delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto » (1614).

DE VECCHI DI VAL CISMON. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane » (1669).

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali » (1598).

FERRARI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (1637).

« Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito » (1611).

MORELLO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi (1651);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta » (1607).

BONICELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia » (1625).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (1064);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929 » (1655).

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato » (1671).

PITACCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge, 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina (1652) ».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Cippico, Pagliano, Rolandi-Ricci, De Blasio, De Vecchi di Val Cismon, Raineri, Ferrari, Morello, Bonicelli, De Vito, Callaini, Pitacco della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari » (N. 1465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, concernente proroga al 31 dicembre 1928 dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Di Stefano e Passerini Angelo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia (1659);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali (1619) ».

PASSERINI ANGELO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo » (1662).

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Di Stefano e Passerini Angelo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Appiani, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Longare, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Cesareo, Chersich, Cippico, Ciraelo, Cito Filomarino, Corbino, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti.

Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Della Noce, De Marinis, De Tullio, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Figòli, Fracassi.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Guidi.

Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montesor, Montuori, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salmoiràghi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torracea, Trecani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (N. 1463):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 (N. 1609):

Senatori votanti	153
Favorevoli	142
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio

dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura (N. 1343):

Senatori Votanti	153
Favorevoli	141
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio (N. 918):

Senatori votanti	153
Favorevoli	141
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 (1384):

Senatori votanti	153
Favorevoli	140
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (Numero 1502):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 1599):

Senatori votanti	153
Favorevoli	140
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 1461):

Senatori votanti	153
Favorevoli	142
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio (N. 1476):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge doganale (N. 1585):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, circa la riforma della legislazione sulla caccia (N. 1606):

Senatori votanti	153
Favorevoli	142
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1465):

Senatori votanti	153
Favorevoli	138
Contrari	15

Il Senato approva.

Dimissioni

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che il senatore Cagnetta non accetta la nomina avuta di far parte della Commissione permanente di istruttoria dell'Alta Corte di giustizia. Quindi lunedì prossimo, in principio di seduta, si procederà alla votazione per la sua sostituzione.

Approvazione del disegno di legge: «Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda» (N. 1601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1601).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età e in ogni caso per non più di quattro anni,

lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio; media aumentata di una quota della media sulle indennità di volo percepite durante l'ultimo triennio di servizio immediatamente precedente alla data di collocamento in posizione ausiliaria, pari a due terzi per gli ufficiali generali ed alla metà per i colonnelli in conformità di quanto stabilisce l'art. 6 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali generali ed i colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, all'atto del collocamento in ausiliaria o a riposo liquideranno la pensione con le norme ordinarie sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio. Tale media sarà aumentata di una quota della media sulle indennità di volo percepite durante l'ultimo triennio di servizio immediatamente precedente alla data di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, pari a due terzi per gli ufficiali generali ed alla metà per i colonnelli, in conformità di quanto stabilisce l'art. 6 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di

lire 900,000 concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero » (Numero 1613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di lire 900,000, concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un suppletivo contributo per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane » (Numero 1555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie » (N. 1636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno » (N. 1373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, che approva l'atto addizionale 21 novembre 1927 a parziale modifica della convenzione 29 luglio 1925 relativa alla concessione dell'austostrada Napoli-Salerno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca Italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 » (N. 1568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, relativo alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 10 giugno 1927, n. 1153.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della "Carta del Lavoro," » (N. 1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della « Carta del Lavoro » ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, in quanto occorra, a emanare disposizioni, aventi forza di legge, per la completa attuazione della Carta del Lavoro, deliberata dal Gran Consiglio Fascista il 21 aprile 1927 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 aprile 1927, n. 100.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina » (N. 1604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane » (N. 1551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune società italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano » (N. 1416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge, di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi » (N. 1597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819 e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

All'art. 5 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 (già sostituito con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262) è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il sinistro derivi da collisione o comunque sia in relazione con la manovra di una nave della marina militare, il ministro delle comunicazioni, d'accordo con quello della marina, provvederà, con suo decreto, a sostituire, con altri ufficiali di grado superiore, i membri, di cui ai numeri 1º, 2º, 3º dell'art. 4 del presente decreto, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello, che riveste l'ufficiale in comando della nave militare ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali » (N. 1368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 21 settembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di disciplinare la macinazione dei cereali e in particolar modo quella del frumento in rapporto alla produzione delle farine da pane;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con i nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'industria della macinazione dei cereali è soggetta a disciplina. L'esercizio di tale disciplina è demandata al ministro dell'economia nazionale, il quale la esercita per il tramite dei Prefetti in qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'Economia.

Art. 2.

Gli enti e le persone che esercitano la macinazione dei cereali debbono chiedere, entro quarantacinque giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, al Prefetto della provincia in cui ha sede l'impianto di molitura il rilascio di una speciale licenza. Anche gli enti e le persone che intendono iniziare l'esercizio della macinazione dei cereali sono tenuti a richiedere al Prefetto il rilascio della speciale licenza.

Art. 3.

Agli effetti della licenza gli impianti di macinazione dei cereali sono ripartiti in quattro categorie:

1° molini che macinano il frumento per ricavarne farine di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;

2° molini che macinano il frumento a resa integrale;

3° molini che macinano il frumento per ricavarne prodotti per la pastificazione;

4° molini che macinano altri cereali.

Art. 4.

La licenza non potrà essere rilasciata agli impianti di macinazione dei cereali qualora essi non dimostrino di possedere ed usare apparecchi e macchinari

che assicurino una sufficiente politura e la buona utilizzazione dei cereali stessi; e per quelli di cui al n. 1 dell'articolo precedente se non dimostrino anche di essere idonei a produrre farine da pane di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448.

Art. 5.

Fermo restando il controllo analitico con decreto ministeriale 30 agosto 1926, la farina da pane prodotta a norma del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, comunque ottenuta, dovrà essere tale che passi tutta attraverso un velo di seta semplice del numero 2 (corrispondente a maglie 21 per centimetro lineare) e lasci un residuo prevalentemente cruscale alla stacciatura con un velo di seta del numero 5 (corrispondente a maglie 26 per centimetro lineare).

Art. 6.

La macinazione del frumento a resa integrale è consentita soltanto nel caso che essa venga eseguita per conto dei consumatori diretti restando proibita, anche agli stessi mugnai, qualunque forma di commercio delle farine e resa integrale.

Art. 7.

Se i molini che macinano il frumento a resa integrale attendano anche alla produzione di farina di frumento abburattata si intendono classificati agli effetti del presente decreto tra i molini di cui al n. 1, dell'art. 3.

Art. 8.

Tutti i prodotti e sottoprodotti della macinazione debbono all'uscita dal molino essere contenuti in sacchi piombati o comunque recanti un cartellino che indichi il contenuto e il nome della ditta molitoria, avvertendo che per le farine da pane il cartellino dovrà recare la leggenda « farina per panificazione » e per il caso contemplato dall'articolo 6 « farina integrale ».

Art. 9.

Le domande per ottenere la licenza, redatte in carta da bollo da lire 2, dovranno essere dirette al Prefetto della provincia.

Le domande debbono:

a) essere corredate della quietanza comprovante il versamento presso l'ufficio del registro della tassa stabilita dall'articolo seguente;

b) contenere la dichiarazione delle lavorazioni a cui attende l'impianto, giusta la classificazione indicata all'art. 3, la descrizione dell'impianto nella sua attrezzatura e la indicazione dei prodotti che in esso si ottengono.

La domanda dovrà essere vidimata dall'autorità comunale per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 10.

Il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza di che gli articoli 2 e 11 presente decreto sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:

Rilascio e rinnovazione della licenza per i molini indicati all'art. 3:

a) per i molini di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 3, e cioè per quelli che macinano esclusivamente il frumento a resa integrale per conto di terzi o esclusiva-

mente derrate e cereali diversi dal frumento, ovvero eseguano promiscuamente queste due lavorazioni senza però esercitare nemmeno eccezionalmente alcuna di quelle indicate ai numeri 1 e 3:

	RILASCIO DELLA LICENZA	RINNOVAZIONE DELLA LICENZA
1. — che possono macinare fino a 10 quintali al giorno	L. 110	L. 100
2. — che possono macinare più di 10 quintali al giorno	» 165	» 150

b) per i molini di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 e cioè per quelli che macinano il frumento per ricavarne o farina resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, o prodotti per la pastificazione o promiscuamente l'uno e gli altri, sia o meno che attendano in via principale o in via accessoria e saltuaria ad alcuna delle lavorazioni indicate sotto i numeri 2 e 4 dell'art. 3:

	RILASCIO DELLA LICENZA	RINNOVAZIONE DELLA LICENZA
1. — che possono macinare fino a 10 quintali al giorno	L. 165	L. 150
2. — che possono macinare più di 10 e non più di 100 quintali al giorno	» 275	» 250
3. — che possono macinare più di 100 e non più di 500 quintali al giorno	» 550	» 500
4. — che possono macinare più di 550 quintali al giorno	» 1.100	» 1.000

I molini considerati sotto il punto a) del presente articolo quando attendano anche in via eccezionale o saltuaria ad alcuna delle lavorazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 sono da classificare, agli effetti del rilascio e del rinnovo della licenza, tra quelli di cui al punto b) del presente articolo:

Art. 11.

La validità della licenza ha la durata dell'anno solare; sicchè coloro che intendono continuare l'esercizio della molitura del frumento dovranno in tempo utile rinnovare, alla scadenza la domanda corredandola della ricevuta della tassa prescritta.

Art. 12.

I Prefetti cureranno che gli impianti di macinazione nel loro funzionamento si uniformino alle norme contenute nel presente decreto e che siano rispettate, per quanto riguarda l'abburrattamento delle farine, le disposizioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448.

Art. 13.

Ferme restando le sanzioni comminate all'art. 10 della legge 13 agosto 1926, n. 1448, il Prefetto potrà negare la licenza quando risulti che i molini non posseggono i requisiti richiesti e revocarla a chi si renda inadempiente agli obblighi imposti dal presente decreto.

Per le relative deliberazioni esso si varrà di tecnici di riconosciuta competenza, scelti nel seno dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Contro l'ordinanza del Prefetto per il diniego o per il ritiro della licenza è ammesso il ricorso entro venti giorni dalla data della notificazione al ministro dell'economia nazionale che decide in via definitiva,

Art. 14.

Le autenticazioni delle autorità comunali di cui all'art. 9 e le licenze da rilasciare agli esercenti l'industria molitoria dei cereali sono esenti da tassa di bollo.

Art. 15.

Per provvedere alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto, è autorizzato lo stanziamento della somma annua di un milione di lire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale.

Alla iscrizione di detta somma, nei capitoli esistenti o in altri da istituirsi, sarà provveduto, per l'esercizio corrente, con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 16.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale saranno dettate le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Con decreto del ministro delle finanze sarà analogamente provveduto per quanto riguarda la riscossione e il versamento della tassa di licenza.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Su questo disegno di legge desidero chiedere qualche chiarimento.

Il disegno di legge stabilisce che per la macinazione dei cereali gli esercenti debbano domandare al prefetto una licenza di esercizio e debbano pagare una tassa la cui ricevuta debbono anettere alla domanda; debbono in seguito annualmente ripetere la domanda pagando una tassa per la rinnovazione annuale del loro diritto.

Il decreto dice che la licenza è annuale;

alla domanda di licenza, come ho detto, deve annettersi la ricevuta della tassa pagata al registro. Ora avviene che gli esercenti dei molini generalmente non vengono cambiati alla fine dell'anno solare, ma vengono invece cambiati alla fine dell'anno industriale od agrario, che, secondo le varie regioni di Italia, generalmente varia dal 29 settembre all'11 novembre. Intanto la licenza è intestata al vecchio esercente ed il nuovo deve domandare una licenza al prefetto.

Il prefetto naturalmente non dovrebbe fare altro in questo caso che far cambiare la intestazione della licenza perchè, invece di essere intestata al molino, è intestata all'eser-

cente, quindi siccome la tassa è pagata per tutto l'anno, mi pare che il prefetto non dovrebbe fare altro che far sostituire nella licenza già rilasciata il nome del nuovo esercente al nome del vecchio per l'anno in corso. Il nuovo esercente deve poi domandare una nuova licenza nell'anno successivo e pagare la relativa tassa.

Riguardo alla tassa che si deve pagare, vi è una differenza fra tassa originaria e tassa di rinnovazione. Bisogna dunque vedere se il nuovo esercente deve pagare la originaria, come l'anno precedente, oppure una tassa di rinnovazione: a me sembrerebbe che dovrebbe pagare la tassa di rinnovazione. Ad ogni modo è bene stabilire chiaramente tutto questo, perchè non avvengano interpretazioni diverse secondo le varie regioni e secondo i vari Uffici del Registro.

Chiedo all'onorevole ministro queste spiegazioni perchè la questione resti chiarita.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Le osservazioni fatte dal senatore Amero d'Aste meritano effettivamente una delucidazione.

Come l'onorevole senatore sa, questo provvedimento fa parte del corpo di leggi che disciplinano la materia della migliore utilizzazione del grano. Ricordo anche che recentemente è stata sospesa l'applicazione del provvedimento relativo all'abburrattamento delle farine.

Per chiarire il caso particolare a cui accenna l'onorevole Amero d'Aste assicuro che diramerò una circolare ai Prefetti perchè rimanga ben manifesto questo principio: che lo Stato se esige le sue tasse, non le esige due volte.

Il pagamento fatto da una Ditta è valido per tutto l'anno solare; soltanto che quando subentra un nuovo concessionario, egli alla scadenza dell'anno pagherà non la tassa originaria, ma bensì la tassa di rinnovazione; i rapporti poi fra i due che si sono scambiati il molino verranno eventualmente pattuiti privatamente.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto delle spiega-

zioni che egli ha dato, le quali rendono chiaro che la questione sarà definita allo stesso modo per tutte le regioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di tutti i disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda (N. 1601);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di lire 900,000 concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 1613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiana (N. 1555);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie (N. 1636);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno (N. 1373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (N. 1568);

Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della « Carta del Lavoro » (N. 1639);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (N. 1604);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane (N. 1551);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (N. 1416);

Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi (N. 1597);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali (Numero 1368).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1603);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano (N. 1605);

Sistemazione del personale avventizio non ex combattente della Amministrazione militare (N. 1612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (N. 1457);

Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari (N. 1608).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino (N. 1628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il monopolio (N. 1623);

Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito (N. 1618);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-Scuola Marinaretti e dell'Orfanatrofio Marittimo Vittorio Emanuele III, all'Opera Nazionale « Balilla » (N. 1642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali (N. 1621);

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (N. 1586);

Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi (N. 1632);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio medesimo (N. 1634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1955, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali (N. 1626);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio (N. 1610);

Approvazione dell'Accordo firmato in Roma fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato (N. 1631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'articolo 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli (N. 1629).

La seduta è tolta (ore 17.30).